

Prot. 8549



COMUNE DI PREDAPPIO

(insignto del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì - Cesena

IL SINDACO

P.za S. Antonio n. 3 - 47016 Predappio (FO)

Ufficio Tecnico - tel. 0543 921740 - Fax 0543 923417

comune.predappio@cert.provincia.fc.it

c.f. 80008750400 - p.i. 00650970403 - Codice Catastale H017

ORDINANZA SINDACALE N. 70 DEL 02/09/19 RELATIVA A DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI SUOLI A PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E A TUTELA DEL TERRITORIO.

IL SINDACO

Premesso

- che tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dei rischi, fra cui quello idrogeologico e da frane, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia;
- che il territorio collinare del Comune di Predappio risulta particolarmente vulnerabile ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti, con conseguenti allagamenti e/o innesco di fenomeni erosivi che in tempi brevi evolvono in movimenti franosi, con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
- altresì, che la vulnerabilità del territorio è aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fondi rustici, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose eccezionali defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;

Considerato:

- che, al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio, tipicamente soggetto a movimenti franosi viste le numerose aree di frana individuate dai relativi Piani oltre alle piccole aree dissestate non cartografate per limiti di scala all'interno degli stessi Piani, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione di idonea rete di regimazione;
- che, allo stesso scopo, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;
- che, altresì, tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie debbano essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;

Visti:

- l'art. 15 comma 3, della L. n. 225/1992 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";

- gli artt. 891, 892, 893, 909, 910, 911, 913, 915, 916, 917, 1090, 1091 del Codice Civile;
- il D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
- le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale approvate con DGR n. 182/1995 e smi;
- il vigente Piano Stralcio per il rischio idrogeologico;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/06;
- il R.D. n. 368/1904 art. 140;
- il R.D. n. 523/1904;
- il TUEL 267/2000 art. 50 comma 4;

Ritenuto pertanto necessario attuare una efficace azione di prevenzione tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità, imponendo il divieto a comportanti ed iniziative che possano costituire o favorire un pericolo di frana o allagamento e, nel contempo, l'obbligo di porre in tutte le opere, lavori sistemazioni e accorgimenti tesi ad evitare l'insorgere di frane, smottamenti, erosione incontrollata ed allagamenti e pertanto scongiurare eventuali possibili pericoli;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni compresi nel territorio del Comune di Predappio, di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità e precisamente:

riguardo gli immobili ed i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico, di:

- provvedere a mantenere le scarpate dei terreni a monte e a valle delle strade in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
- realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
- effettuare periodiche operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
- provvedere alla regimazione delle acque meteoriche provenienti da piazzali, pertinenze e strade private, che hanno accesso dalla pubblica via, onde evitare il deflusso delle acque e materiali sul piano viabile pubblico;

riguardo i fondi rustici, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, di adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell'erosione del suolo e alla regimazione delle acque, per cui risulta necessario:

- limitare l'aratura dei terreni a profondità non superiori a 50 cm. e mantenere una distanza non inferiore a 100 cm. dai cigli di scarpata, dalle aree contermini, da opere di consolidamento e sostegno, da reti infrastrutturali e della viabilità;
- mantenere ovunque possibile una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminative a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;

- predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno, comunque non superiore a mt. 40, in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;
- riguardo ogni fosso a canale, effettuare periodiche operazioni ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia di scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio della fauna e dell'ambiente;

a tutti i soggetti sopracitati, inoltre, di segnalare tempestivamente ogni possibile indizio di dissesto o principio di movimento franoso;

AVVERTE

- che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà in genere sanzionata a norma di legge nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00 e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- che in caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dal D.Lgs. n. 285/1992;
- che in caso di accertata violazione nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 e al R.D.L. n. 1126/1926, sarà elevata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;
- che in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. n. 368/1904, sarà applicato il regime sanzionatorio di cui al Titolo VI – Capo II della medesima norma;

DISPONE

- che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'accertata violazione, tralasciando quindi di ripristinare eventuali situazioni di pericolo in corso o creando di conseguenza nuove condizioni di pericolo, verrà valutata l'opportunità di emanazione di ordinanza contingibile ed urgente a carico dell'inadempiente con eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale in caso di ulteriore inadempienza, fatto salvo la produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad eseguire le opere nella tempistica indicata;
- che la Polizia Municipale e tutti gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo, eventualmente coadiuvati da Tecnici degli Enti competenti;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa:
- al Corpo Unico di Polizia Municipale di Predappio;
- alla Provincia di Forlì-Cesena;

- Alla Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna Stazione di Predappio;
- Alla Regione Carabinieri Emilia-Romagna Stazione di Predappio;

Il presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 art. 8, comma 3, è reso noto alla cittadinanza interessata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, emissione di comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Predappio.

 IL SINDACO
Roberto Carali

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni;